



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa Laura ALESIANI	Referendario
Dott. Marco MORMANDO	Referendario
Dott. Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa Rosita LIUZZO	Referendario

**nell'adunanza del giorno 29 gennaio 2020**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n.12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni rispettivamente sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;



Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;  
Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;  
Viste le relazioni sul rendiconto relativamente agli esercizi 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Cantalupo Ligure (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;  
Vista la richiesta istruttoria n.21691 del 29 novembre 2019;  
Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;  
Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;  
Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

### **Premesso**

Con nota istruttoria n. 21691 del 29 novembre 2019, inoltrata tramite PEC, al Comune di Cantalupo Ligure si chiedeva:

1. di procedere nel termine di dieci giorni all'inserimento degli schemi contabili relativi al rendiconto 2017 e 2018 sulla Banca dati delle amministrazioni Pubbliche (BDAP) che risultava incompleta.
2. di trasmettere nel termine di dieci giorni la Relazione di fine mandato 2019 prevista dall'art.4 dal d.lgs. n.149/2011 che non risultava pervenuta a questa Sezione e neppure pubblicata sul sito internet dell'Ente che peraltro non risulta attivo.

Con l'occasione si invitava a trasmettere anche la documentazione di seguito elencata che non risultava pervenuta:

- Prospetto Spese di rappresentanza 2017 e 2018;
- certificato di verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017 e 2018;
- Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consigliare di approvazione del rendiconto 2017 e 2018.

Si invitava, nel contempo, l'Ente a fornire chiarimenti in ordine al sito internet istituzionale. L'ente con una prima nota PEC, in data 9 dicembre 2019, non forniva adeguate risposte, lamentando generiche difficoltà nell'utilizzo del sistema informatico Con-TE, ordinariamente utilizzato per la trasmissione di documentazione a questa Sezione.

Successivamente, con nota PEC dell'11 gennaio 2020 l'Ente trasmetteva la documentazione richiesta e preannunciava il successivo inoltro della relazione di fine mandato.



Tuttavia, la Sezione prende atto del fatto che, a tutt'oggi, nonostante i solleciti, non risulta compilata la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) per quanto concerne gli schemi contabili relativi sia al rendiconto 2017 che a quello del 2018.

Nel contempo, si registra la mancata pubblicazione della relazione di fine mandato 2014 - 2018, la quale, peraltro, non risulta mai pervenuta.

L'esame delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, regolarmente inserite nel sistema informatico Con TE, evidenzia inoltre:

- Per l'esercizio 2017 una situazione di cassa al 31.12.2017 pari a zero, l'utilizzo della anticipazione di tesoreria per un importo di euro 181.375 per 105 giorni e la mancata restituzione della anticipazione di tesoreria al termine dell'esercizio per la somma di euro 36.462;
- Per l'esercizio 2018 una situazione di cassa al 31.12.2018 pari ad euro -28.814. I dati concernenti l'utilizzo della anticipazione di tesoreria risultano invece pari a zero per l'intero esercizio 2018.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune in merito ai rendiconti 2017 e 2018 ed alle risultanze delle richieste istruttorie effettuate, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame collegiale e relativa pronuncia di competenza.

### **Considerato**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi



annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che “i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”. Inoltre, in base al novellato art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza “di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno” gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.



In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

\*\*\* \*\*

### **Omessa implementazione Banca dati delle amministrazioni Pubbliche**

Allo stato, come accertata nel corso dell'istruttoria, non risulta compilata la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) per quanto concerne gli schemi contabili relativi ai rendiconti 2017 e 2018.

La previsione di una banca dati uniforme, in materia finanziaria, per tutti gli enti del comparto pubblico trova fondamento normativo nell'articolo 13, comma 1, della Legge n. 196/2009.

Tale norma dispone che "al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (...) i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge".

Quindi, ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio e le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al menzionato articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

A dare attuazione alla previsione normativa, come in essa espressamente previsto, è intervenuto il decreto del Ministro dell'Economia 12 maggio 2016, il quale agli articoli 1, 2 e 3 ha individuato tassativamente gli atti da trasmettere alla BDAP: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, compresi tutti i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio nonché i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

L'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti (articolo 1, comma 6, decreto Mef cit.).



In ordine alla tempistica di invio dei dati contabili, l'articolo 4 del citato Decreto ministeriale dispone che i bilanci preventivi siano trasmessi entro 30 giorni dall'approvazione "a decorrere da quello relativo all'esercizio 2017. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bilancio di previsione 2016 è trasmesso entro 30 giorni a decorrere dal 1 dicembre 2016". Analoghe tempistiche di 30 giorni dall'approvazione è previsto per la trasmissione dei rendiconti di gestione.

In caso di mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge (fissati dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 118/2011), è prevista la trasmissione dei dati del consuntivo entro 30 giorni dall'approvazione della Giunta oppure, in caso di difetto di approvazione della bozza di consuntivo, dei dati di preconsuntivo entro 30 giorni dalla scadenza del termine di legge per l'approvazione della Giunta.


Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 quinquies e seguenti, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, in caso di mancato rispetto dei termini di invio sono previste specifiche sanzioni.

In particolare, ai sensi del comma 1 quinquies, come modificato dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 a decorrere dal primo gennaio 2019, "in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo".

Dunque, in difetto dell'invio dei dati alla Banca dati di cui all'articolo 13 Legge n. 196/2009, e finché perdura tale inadempimento, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale (v., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 136 del 19 dicembre 2018 e n. 77 del 8 ottobre 2019).

Nella fattispecie in esame, nonostante i solleciti invano esperiti, il Comune di Cantalupo Ligure (AL) non ha ancora provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP.

L'Ente incorre, quindi, nella sanzione di cui all'articolo 9 del Decreto Legge n. 113/2016 per il periodo di inadempimento.



## **Omessa trasmissione e pubblicazione della Relazione di fine mandato**

Con decreto del Ministero dell'Interno del 20 marzo 2019 è stata fissata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, per domenica 26 maggio 2019 la data dello svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali e per domenica 9 giugno 2019 la data dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci.

Tra gli enti la cui popolazione è stata chiamata alle urne vi è il Comune di Cantalupo Ligure (AL) che non ha inviato, nei termini previsti dalla legge a questa Sezione la relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149 del 2011 e ss.mm., Relazione che non risulta neppure pubblicata sul sito internet che peraltro risulterebbe inattivo.

Con nota istruttoria prot. n. 21691 del 29 novembre 2019, è stato richiesto all'Ente di trasmettere la relazione e sono state richieste informazioni circa il sito internet.


L'ente con nota PEC dell'11 gennaio 2020 ha comunicato che sarebbe stata a breve curata la trasmissione della relazione di fine mandato. In effetti, con mail data 22 gennaio 2020 l'Ente ha trasmesso la citata relazione.

Risulta, quindi, acclarato in modo inequivoco che l'Ente allo stato non solo non ha trasmesso, nei termini ex lege la Relazione in oggetto, ma che non ha neppure pubblicato la medesima sul sito istituzionale, nei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011.

Ciò premesso ed accertato, l'art.4 del D.lgs. n.149 del 2011, come modificato dall'art.11 del D.L. n. 16 del 2014, impone a Comuni e Province di redigere una relazione di fine mandato contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.

Il comma 2 del predetto articolo stabilisce in particolare che "[l]a relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011 secondo cui "[i]n caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la



relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.

Come puntualmente indicato dalle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti con la sentenza n. 28/2019/DELC del 18 settembre 2019, “[n]on v'è dubbio che la redazione della relazione di fine mandato costituisca, in un'ottica di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa (come recita il citato art. 4), il documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dell'azione amministrativa svolta nell'arco della consiliatura, nel quale cioè debbono essere rappresentati i saldi giuridico-economici con i quali i Sindaci dei Comuni (o i Presidenti di Provincia) terminano il quinquennio di gestione dell'ente locale, con imputazione diretta a quest'ultimo”.

Viene poi chiarito che, come evidenziato da talune Sezioni regionali di controllo (ex plurimis Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 129/2014/QMIG del 12 novembre 2014), la relazione di fine mandato “costituisce un atto formale ad efficacia plurima, nel senso che:

- deve fornire la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura;
- deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni economico-patrimoniali dell'ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il maggior peso tributario necessario per sanare l'eventuale precarietà economico-finanziaria dell'ente locale”.

Le stesse Sezioni Riunite in speciale composizione hanno quindi rimarcato che “[l]a relazione di fine mandato [...] si configura come strumento che garantisce 'la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti' (come recita l'art. 1, comma 1, della legge n.42/2009, in un'ottica di avvicinamento dell'elettore all'eletto, secondo i postulati del federalismo fiscale)”. Tale documento, pertanto, costituisce attuazione del principio di accountability al quale sono chiamati i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata. La rigida scansione temporale degli adempimenti connessi alla redazione ed alla pubblicazione della relazione di fine mandato costituiscono, quindi, fattori determinanti per l'effettiva operatività del predetto principio.

Come ben evidenziato dalla Sezione regionale per la Puglia con deliberazione n. 4/2019/VSG del 25 gennaio 2019, l'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato appare funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali. In tal senso rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina



degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch'esso presidiato da specifiche sanzioni).

La norma di riferimento dispone, infatti, che la relazione di fine mandato mira a realizzare "il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa". Tale premessa appare necessaria per individuare la corretta interpretazione della disciplina ed il significato da attribuire alla redazione e pubblicazione della relazione nei termini ivi previsti. Le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale non appaiono casuali, ma, in funzione del principio di trasparenza sopra esposto, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Le disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs. n.149/2011 individuano i soggetti obbligati e disciplinano i tempi di redazione, sottoscrizione, certificazione e pubblicazione sul sito Internet dell'Ente. Fermo restando che la relazione di fine mandato non è ancora stata inviata alla Corte dei conti, si ritiene che la mancata pubblicazione della medesima relazione nei termini previsti, non è stata data attuazione al principio di accountability al quale sono chiamati i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata, violando obblighi funzionali a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011 dispone che "in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti". Il Sindaco, inoltre, è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. (Sezione di controllo Liguria, deliberazione 17 maggio, n. 95/2018/SRCLIG).

In ordine al menzionato regime sanzionatorio, le Sezioni riunite in speciale composizione, con la citata sentenza n. 28/2019/DELC, hanno evidenziato che "la volontà del legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (atteso che la prima costituisce il presupposto per effettuare la seconda), e ciò in quanto solo con la pubblicazione, ricorrendo a un idoneo strumento di diffusione (come lo è il sito istituzionale dell'ente), si dà effettiva attuazione al principio di trasparenza, mediante una sorta di 'controllo diffuso' esercitabile da chiunque abbia interesse a valutare il corretto esercizio di poteri pubblici con riferimento ai canoni del buon andamento e dell'imparzialità. L'inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale in esame costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, si da far ritenere che redazione-certificazione-controllo-pubblicazione siano




tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare 'buon andamento' e 'trasparenza', entrambi poli del meccanismo disegnato dal legislatore per rendere effettivi, nell'ultima fase delle consiliature locali, i principi di coordinamento della finanza pubblica e di unità economica e giuridica del Paese. Il sistema sanzionatorio è stato, infatti, concepito come omogeneo [...], identico per ciascuna delle violazioni in esame”.

Per l'applicazione della sanzione, inoltre, si richiamano le conclusioni a cui è pervenuta la Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 15/2015/QMIG del 30 aprile 2015, adottata nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 (risoluzione di contrasti interpretativi o di questioni di massima di particolare rilevanza, ai cui principi di diritto le Sezioni regionali devono conformarsi).

Nell'occasione è stato osservato, in primo luogo, come il legislatore non qualifichi come "sanzioni pecuniarie" le decurtazioni dell'indennità del Sindaco o degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario e del segretario generale. La Sezione delle autonomie, richiamando i principi generali dell'ordinamento, ha, a tale proposito, rilevato che "...la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie e la relativa potestà sanzionatoria devono essere espressamente assegnate per legge"; ha poi chiarito che "...la disposizione del comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloc[a] tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”.

In ordine, infine, all'entità della sanzione, la Sezione delle autonomie, con la medesima deliberazione, ha rilevato un mancato coordinamento tra il comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, così come modificato dal d.l. n. 16 del 2014, ed il comma 6 del medesimo articolo. In particolare, è stato posto in evidenza un disallineamento tra il termine di pubblicazione della relazione, ora fissato a non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, e l'entità della sanzione in caso di mancata redazione o pubblicazione, consistente nel dimezzamento dell'indennità di mandato relativa alle tre mensilità successive all'inadempimento, comprendendo, pertanto, anche un periodo in cui il Sindaco, non rivestendo più tale incarico, non percepisce alcuna indennità di mandato suscettibile di riduzione.

Sul punto la Sezione delle autonomie ha evidenziato che “[I]a riduzione da novanta a sessanta giorni prima della scadenza del mandato del termine ultimo per la redazione della relazione di fine mandato comporta, quindi, l'impossibilità di calcolare la riduzione dell'indennità di mandato sulla base delle tre 'successive' mensilità e potrebbe, di fatto, tradursi in un'obbligata riduzione del regime sanzionatorio alle due mensilità successive”.



In ultimo, si evidenzia che l'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, oltre alle predette sanzioni, dispone che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, "il sindaco è [...] tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".

### **Criticità relative al rendiconto 2017 e 2018**

L'analisi delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del **Comune di Cantalupo Ligure**, in relazione agli esercizi 2017 e 2018, evidenzia le criticità di seguito esposte.

- Per l'esercizio 2017 una situazione di cassa al 31.12.2017 pari a zero, l'utilizzo della anticipazione di tesoreria per un importo di euro 181.375 per 105 giorni e la mancata restituzione della anticipazione di tesoreria al termine dell'esercizio per euro 36.462;
- Per l'esercizio 2018 una situazione di cassa al 31.12.2018 pari a euro -28.814. I dati concernenti l'utilizzo della anticipazione di tesoreria risultano invece pari a zero per l'intero esercizio 2018.

I dati relativi al rendiconto 2017 e 2018 evidenziano la presenza di anticipazioni di tesoreria non restituite al termine dell'esercizio.

Il ricorso alla anticipazione di tesoreria costituisce indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti, in particolare nel caso di reiterate difficoltà nella chiusura delle anticipazioni entro il termine dell'esercizio come previsto.

Il Comune di Cantalupo Ligure, inoltre, in contrasto con il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011, secondo cui "alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse", non è riuscito ad estinguere le anticipazioni nel medesimo esercizio in cui sono state contratte, peraltro, per un ammontare significativo.

La Sezione non può esimersi dal rilevare che si rende allo stato indispensabile ed indifferibile una rigorosa ed intensa attività di riscossione e che una corretta revisione della spesa, finalizzata al recupero della liquidità, deve assolutamente tendere alla riduzione delle spese non essenziali.

Peraltro, il ricorso all'anticipazione di tesoreria comporta costi elevati per l'Ente, trasformando l'anticipazione, ove il suo utilizzo dilati nel tempo, in una forma di debito di medio termine, con gli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.



\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, necessario riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2019.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

#### **Accerta**

- la mancata trasmissione dei dati contabili alla Banca dati delle Pubbliche amministrazioni nei termini di legge e la conseguente applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
- l'omesso invio, nei termini previsti dalla legge, della relazione di fine mandato prevista dall'art.4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149 alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché l'omessa pubblicazione, da parte del Sindaco del Comune di Cantalupo Ligure, di tale documento sul sito Internet istituzionale dell'Ente;
- che nel corso del 2017 il Comune di Cantalupo Ligure ha fatto ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria non interamente restituite al termine dell'esercizio con maturazione dei correlativi interessi passivi;
- che nel corso dell'esercizio 2018 il Comune di Cantalupo Ligure presenta una consistenza di cassa al termine dell'esercizio negativa;

#### **Invita**

La amministrazione e l'Organo di revisione a rispettare scrupolosamente gli obblighi e le tempistiche di invio dei dati in BDAP e della Relazione di fine mandato, nonché di pubblicazione degli atti sul sito istituzionale, e, comunque, ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.




### Dispone

- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, all'Organo di revisione economico-finanziaria ed al Segretario comunale del Comune di Cantalupo Ligure (AL), ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art.4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011 nei confronti del Sindaco, del Responsabile del servizio finanziario e del Segretario Generale;
- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte;
- che il Segretario comunale del Comune di Cantalupo Ligure (AL), entro 30 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, comunichi a questa Sezione ed alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte le iniziative intraprese, avendo cura successivamente di notiziare anche degli esiti delle iniziative stesse.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020.

Il Magistrato relatore  
Consigliere dott. Luigi GILI



Il Presidente  
Dott.ssa Maria Teresa POLITO



Depositata in Segreteria il  
Il Direttore della Segreteria

Nicola MENDOZZA



29 GEN. 2020

